

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

## DISEGNO DI LEGGE

N. 25

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, Laconi

il 26 giugno 2024

Misure urgenti di protezione civile

\*\*\*\*\*

## RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge ha la finalità di rafforzare il Sistema di protezione civile della Regione Sardegna per la stagione estiva 2024 attraverso l'approvazione di specifiche misure urgenti connesse alla campagna antincendi boschivi e al salvamento balneare.

L'articolo 1 individua le misure finanziarie necessarie per avere a disposizione maggiori forze e un maggiore presidio del territorio in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), che disciplina le funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile ponendo in capo alle stesse l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle attività di prevenzione nel territorio di competenza e lo spegnimento degli incendi boschivi in conformità a quanto previsto dalla legge n. 353 del 2000 e sue modifiche e integrazioni.

Attualmente le risorse disponibili destinate per l'anno 2024 per l'attuazione dell'accordo di collaborazione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per le attività legate alla campagna antincendi sono pari a 1 milione. Mediante il presente disegno di legge si dispone di incrementare di euro 500.000 le risorse disponibili per la convenzione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nella campagna antincendi, affinché possa fornire un supporto alle Strutture regionali schierate nella lotta antincendi, analogo a quello del 2023, anno in cui lo stanziamento finale è stato pari a euro 1.500.000. Tale esigenza è indispensabile anche alla luce della riduzione dello schieramento di mezzi aerei regionali, solo parzialmente compensato dal maggiore apporto della flotta nazionale.

Si prevede, inoltre, un incremento di euro 900.000 dello stanziamento per il contributo che la Regione eroga agli enti locali per le spese sostenute in relazione al programma di salvamento a mare durante la stagione balneare estiva. L'importo è stato determinato sulla base del rendiconto medio trasmesso dai comuni costieri negli ultimi 4 anni e dovrebbe pertanto consentire di rimborsare interamente le spese per la stagione balneare 2024.

Al fine di coprire i maggiori oneri, si prevede per il solo anno 2024, una riduzione dell'autorizzazione disposta dall'articolo 83, comma 1, lettera b), punto 1), della legge regionale n. 9 del 2023

(Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Infatti, delle risorse stanziate per il 2024, pari a 2 milioni, euro 1.400.000 possono essere destinati a finanziare due interventi urgenti di protezione civile connessi alla campagna antincendi boschivi e al salvamento balneare, mentre le risorse residue, pari a euro 600.000, potranno essere programmate nel secondo semestre dell'anno in corso a seguito dell'approvazione del piano regionale di protezione civile.

Infine, gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge concernono la norma finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

Assegnazione risorse  
per interventi di protezione civile

1. È autorizzata per l'anno 2024, la complessiva spesa di euro 1.400.000, destinata:
- a) per euro 500.000 ad incrementare, per l'anno 2024, le risorse per la collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta antincendi regionale (Missione 11 - Programma 01 - Titolo 1);
  - b) per euro 900.000 ad incrementare, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella A rubrica "01 Presidenza" rigo "LR 17/21 - art. 13, c. 33 - LR 22/22 - art. 6, c. 3, lett. a) - Salvamento a mare" della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) (Missione 11 - Programma 01 - titolo 1).

## Art. 2

## Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri per il bilancio della Regione per gli anni 2024 - 2026.

2. Ai nuovi oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024 (Missione 11 - Programma 01 - Titolo 1) si fa fronte con pari riduzione delle risorse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b), punto 1), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), già iscritte in conto della medesima Missione 11 - Programma 01 - titolo 2 del bilancio regionale 2024-2026.

3. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2024-2026, sono introdotte le seguenti variazioni:

spesa

missione 11 - programma 01

in diminuzione

titolo 2    Competenza 2024    1.400.000

in aumento

titolo 1    Competenza 2024    1.400.000

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).